



**LEGA NAVALE ITALIANA**  
**Sezione di**  
**GENOVA SESTRI PONENTE**

**REGOLAMENTO INTERNO**

**PREMESSA**

**Il presente Regolamento e' formulato in base alle delibere assembleari ed al recepimento delle circolari della Presidenza Nazionale riguardanti gli obblighi statutari ed i cambiamenti apportati al regolamento allo Statuto. (Art. 22 aggiornato con Delibera Assembleare del 03/10/2004)**

**QUALUNQUE COMPORTAMENTO CHE CONTRASTI CON UNA REGOLARE CONVIVENZA TRA I SOCI RECIPROCO RISPETTO, O CHE METTA LA SEZIONE NELLA CONDIZIONE DI DOVER SUBIRE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI, SARA' FERMAMENTE PERSEGUITO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO CON DEFERIMENTO AI PROBIVIRI DELLA SEZIONE**

**CAPO I - Generalita'**

**Art. 1**

La Lega Navale Italiana Sezione di Genova Sestri Ponente osserva lo Statuto ed il Regolamento Nazionale vigente, che qui si intendono integralmente riportati.

L'Associazione non ha scopo di lucro

Tutti i Soci iscritti presso la Sezione di Genova Sestri della Lega Navale Italiana, si impegnano ad osservare le norme statutarie e di realizzarne le direttive e le finalita'.

**Art. 2**

Allo scopo di promuovere e sviluppare la nautica da diporto la Sezione ha costituito e sviluppera' l'attivita' delle Sedi Nautiche.

Allo scopo di sviluppare gli sport nautici la Sezione promuove la costituzione dei Gruppi Sportivi di cui all'Art. 1 del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I.

Ogni Socio, se richiesto dal C.D. e' tenuto a prestare la propria collaborazione in occasione di manifestazioni sportive organizzate dalla Sezione.

I Soci proprietari di imbarcazione non si potranno esimere dal metterla a disposizione a richiesta del C.D.

Fatta salva la possibilita' dei Soci di ospitare "non Soci" all'interno della Sezione e sulla propria imbarcazione, la normativa emanata dalla Presidenza Nazionale fa divieto ai Soci stessi di utilizzare, per proprio scopo di lucro, i servizi sociali (ormeggi, posteggi, deposito motori, cabine, armadi, armadietti) ottenuti dalla Sezione in assegnazione d'uso personale".

E' assolutamente vietato ai Soci esplicare attivita' con scopo di lucro a favore di terzi, Soci e non Soci utilizzando i servizi ottenuti in assegnazione dalla Sezione.

## CAPO II - Soci

### Art. 3

- 1) I Soci della L.N.I. delle varie categorie (art. 6 dello Statuto e art. 4 del Regolamento allo Statuto) iscritti alla Sezione, possono fare parte dei vari Gruppi Sportivi costituiti o costituendi, osservando le modalita' di cui all'art. 3 del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I.
- 2) Per facilitare l'immediata individuazione dei Soci iscritti solo alla Sezione da quelli iscritti anche ai vari Gruppi Sportivi, si aggiungera', per questi ultimi, la sigla "G.S." a fianco della denominazione di categoria di cui all'art. 6 dello Statuto.
- 3) Le qualifiche dei Soci iscritti ai Gruppi Sportivi sono elencati all'Art. 3 del Regolamento per i Gruppi Sportivi LNI.
- 4) – 5) – 6) : Abrogati dalla Presidenza Nazionale il 20/01/2000**
- 7) E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.

## CAPO III - Assunzione, Anzianita' e perdita della qualifica di Socio.

### Art. 4

L'ammissione alla Sezione e' disciplinata dall'Art. 6 dello Statuto e dall'art. 5 del Regolamento Statutario.

L'ammissione ai Gruppi Sportivi della Sezione e' disciplinata dagli Art. 3 e 4 del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I.

L'ammissione alle Sedi Nautiche della Sezione e' condizionata all'adesione ad uno dei Gruppi Sportivi.

### Art. 5

Nelle domande di ammissione e di riammissione alla Sezione, il cui testo deve essere conforme allo schema di cui all'allegato A del Regolamento Statutario, gli aspiranti, dopo aver preso attenta visione dello Statuto, del Regolamento allo Statuto e del regolamento Interno della Sezione, vigenti dovranno:

- indicare la categoria nella quale desiderano essere inquadrati;
- se Soci di altro Organo Periferico L.N.I., indicare il numero della tessera, la sede di iscrizione e la data;
- se non sono Soci della L.N.I. dichiarare di non essere mai stati iscritti alla L.N.I. ovvero il motivo di eventuale precedente perdita nella qualita' di Socio L.N.I.;
- sottoscrivere il formale impegno di accettazione e di disciplinata osservanza delle Norme Statutarie e regolamentari di sopra richiamate.

### Art. 6

Le domande dei Soci per il passaggio da una categoria all'altra, saranno esaminate dal C.D. della Sezione il quale decidera' l'accoglimento o meno di ognuna di esse.

### Art. 7

La qualita' di Socio della L.N.I. puo' venire a cessare in relazione a quanto previsto dagli Art. 7 e 8 dello Statuto e degli Art. 7 e 9 del Regolamento Statutario.

Tutti i Soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Sezione l'eventuale variazione del loro indirizzo, possibilmente per iscritto. Nei confronti dei trasgressori della presente norma, verra' comminata una penale il cui importo sara' pari € 10,00

In base a quanto previsto dall'Art. 7 punto 2, del Regolamento Statutario, la Sezione applichera' ai Soci che

non avranno rinnovato il tesseramento entro il termine fissato dal Regolamento stesso, 31/3 di ogni anno, una penale commisurata al 10% fino a Giugno e al 20% dal 1° luglio al 30 Settembre.

Coloro che non desiderassero mantenere la loro qualita' di Socio della Sezione per l'anno successivo a quello dell'ultimo pagamento delle quote sociali, hanno l'obbligo di comunicare tale intenzione per iscritto alla segreteria, non oltre il 30 agosto dell'anno in cui e' stata rinnovata l'iscrizione.

In mancanza di tale comunicazione la Sezione, a partire dal 1° ottobre dell'anno in questione dovra' procedere ad espletare tutti gli atti relativi al recupero delle quote sociali e delle relative penali.

Tale obbligo del Socio, dovra' essere indicato sulle ricevute emesse dalla Sezione all'atto del pagamento delle quote sociali. **(abrogato dalla Presidenza Nazionale)**

La perdita della qualita' di Socio per morosita' si verifica automaticamente entro il 30 Settembre qualora il Socio, senza giustificato motivo, non abbia provveduto alla data predetta al rinnovo del proprio tesseramento.

Coloro che hanno perduto la qualita' di Socio per morosita' non possono reinscrivere come nuovi Soci nell'anno in cui sono cessati e nell'anno successivo.

Sulle giustificazioni addotte, si pronunciano, in via definitiva, il Consiglio Direttivo e se richiesti i Provvisori della struttura periferica.

Dopo il suddetto periodo essi possono sempre iscriversi come nuovi Soci, perdendo la propria anzianita' di iscrizione all'Ente.

Nel caso che desiderino riacquistare l'anzianita' perduta, devono farne richiesta alla Presidenza Nazionale che su parere favorevole della struttura periferica puo' consentire il ripristino dell'anzianita' previo pagamento delle quote dovute per gli anni di intervallo, sulla base della quota vigente nell'anno in cui avviene la richiesta, maggiorata delle eventuali penalita' previste dall'Art. 7, n. 3 R.I., (Art. 9 R. ST. Naz).

La conservazione e l'anzianita' di Socio della Sezione L.N.I. di Genova Sestri sono subordinate al mantenimento della qualita' di Socio L.N.I.

Il mancato pagamento delle quote sociali supplementari entro il termine fissato dal Regolamento allo Statuto potra' comportare, nei casi di recidivita' la perdita di ogni diritto acquisito quale Socio della Sezione e di uso degli impianti e delle attrezzature.

La riammissione a Socio e la corresponsione delle quote sociali supplementari e' disciplinata dal Regolamento Statutario (art. 7 punto 9 e art. 9 punto 1 sub b).

I Soci minorenni, esclusi i familiari e gli aggregati, iscritti ai Gruppi Sportivi ed alle Sedi Nautiche, al raggiungimento della maggiore eta' non dovranno corrispondere la "quota di ingresso" di cui agli articoli seguenti per l'appartenenza alle Sedi Nautiche.

I familiari di Socio assegnatario di ormeggio o posteggio, proprietari o comproprietari dell'imbarcazione ormeggiata o posteggiata, devono obbligatoriamente essere iscritti alla Sezione, alle sue Sedi Nautiche, e conseguentemente ad uno dei Gruppi Sportivi, in qualita' di Soci familiari se comproprietari dell'imbarcazione unitamente al Socio assegnatario dell'ormeggio; Socio ordinario se, quale coniuge in regime di comunione dei beni, e' unico intestatario dell'imbarcazione. Quest'ultima condizione comporta, in caso di divorzio, separazione dei coniugi, mutamento di regime patrimonio familiare, l'obbligo da parte del Socio assegnatario dell'ormeggio, di immediata denuncia dell'evento al C. D. e per il Socio intestario dell'imbarcazione di sgomberare contemporaneamente l'ormeggio dall'imbarcazione in oggetto.

Devono essere obbligatoriamente iscritti alla Sezione, ai Gruppi Sportivi ed alle Sedi Nautiche anche i comproprietari di imbarcazione o natante non assegnatari di ormeggio, o posteggio.

## Art. 8

Gli iscritti per la prima volta alle Sedi Nautiche dovranno corrispondere all'atto dell'iscrizione, senza che venga a costituirsi, sotto alcuna forma, un debito della Sezione verso il Socio e quindi senza obbligo di restituzione, una quota supplementare "Una Tantum" il cui importo e' calcolato sulla base del coefficiente indicato alla tabella allegata al successivo art. 9.

Gli iscritti alle Sedi Nautiche assegnatari per la prima volta di un ormeggio o di un posteggio dovranno corrispondere una quota supplementare "quota di ingresso" calcolata come indicato dalla tabella allegata al successivo art. 9.

La rinuncia o la perdita per qualsiasi motivo del diritto di frequentare le Sedi Nautiche comporterà automaticamente la perdita di ogni diritto acquisito con il versamento dell'una tantum".

"La cessione o la rinuncia ai servizi assegnati comporterà altresì la perdita delle quote di ingresso al servizio a suo tempo versate", nonché l'anzianità di iscrizione alle Sedi Nautiche agli effetti dell'assegnazione dei servizi sociali particolari.

*"E' fatto obbligo ai singoli Soci proprietari di imbarcazioni con ormeggio presso la sede nautica e agli eventuali ospiti occasionali di contrarre polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei rischi verso soggetti terzi anche quando la imbarcazione è in secco presso la sede. Il massimale unico minimo dovrà essere non inferiore a € 10.000.000 Per il controllo dell'effettiva esistenza del contratto e della validità della copertura da parte del Consiglio Direttivo il Socio deve esibire al momento del pagamento delle quote copia del contrassegno o copia della polizza o dichiarazione da parte della compagnia di assicurazione. L'ospite deve esibire quanto sopra al momento dell'ormeggio presso la sede. Il Consiglio si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'esibizione della documentazione attestante la regolare copertura della polizza assicurativa."*

*(Assemblea dei Soci del 22/03/2009 – Su invito della Presidenza Nazionale)*

## **CAPO IV - Quote Sociali Supplementari**

### **Art. 9**

Le quote sociali supplementari previste dall'art. 6 comma 4 del Regolamento allo Statuto e dall'art. 4 comma 2 del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I., si differenziano nel modo seguente:

**A) Quote supplementari di Sezione**

- annuali ordinarie
- annuali straordinarie

**B) Quote supplementari dei Gruppi Sportivi**

- annuali ordinarie
- annuali straordinarie

**C) Quote supplementari delle Sedi Nautiche**

- annuali ordinarie
- annuali straordinarie
- una tantum

Le quote supplementari derivanti dalla prima iscrizione alla Sezione ai Gruppi Sportivi e alle Sedi Nautiche originate dalla frequenza a Corsi di istruzione per adulti saranno devolute alle attività istituzionali (sportive, culturali, promozionali, etc.)

Anche le quote sociali corrisposte da Soci, su autorizzazione della Presidenza Nazionale, per riacquistare precedente anzianità perduta per morosità (art. 9 punto b, secondo comma del Regolamento allo Statuto) saranno destinate al finanziamento delle attività istituzionali.

Per il calcolo di tali quote si procederà nel modo seguente:

a) ad ogni singolo iscritto verrà attribuito un punteggio individuale per l'appartenenza, rispettivamente, alla Sezione, ai Gruppi Sportivi ed alle Sedi Nautiche, come da tabella allegata;

b) ad ogni singolo iscritto alle Sedi Nautiche verrà attribuito un punteggio in relazione all'uso effettivo degli impianti e delle varie attrezzature delle Sedi stesse, come da tabella allegata;

c) "punto d'uso" - sulla base del Bilancio Preventivo si procederà a determinare il valore di ciascun singolo punto dividendo l'ammontare globale dello stesso Bilancio Preventivo per il totale dei punteggi individuali assegnati ad ogni singolo Socio: il valore della quota sociale annuale di ciascun Socio verrà determinato moltiplicando il valore del punto, come sopra ottenuto, per il punteggio individuale assegnato a ciascun singolo Socio;

d) "una Tantum" - per le Sedi Nautiche saranno pari alla quota ordinaria dell'anno moltiplicata per il coefficiente indicato dalla tabella allegata.

#### **Art. 10**

Particolari casi, purché segnalati dagli interessati entro il 31 marzo di ogni anno, potranno essere presi in considerazione dal C.D. che potrà dilazionare il pagamento delle quote sociali supplementari ordinarie e straordinarie dovute.

Coloro che nel corso dell'anno non dovessero rinnovare l'iscrizione alla Sezione ed alle Sedi Nautiche e che, quali già assegnatari di servizi, ne avessero usufruito nel corso dell'anno stesso, sono tenuti comunque a versare le quote relative ai servizi usufruiti per il loro intero ammontare.

L'esenzione dal pagamento di tali quote è consentita solo nei confronti di coloro che entro il 30 agosto dell'anno in cui hanno rinnovata l'iscrizione, rinuncino per iscritto alla segreteria ai servizi a suo tempo loro assegnati.

In mancanza di tale comunicazione la Sezione, a partire dal 1° ottobre dell'anno in questione dovrà procedere ad espletare tutti gli atti relativi al recupero delle quote sociali non versate e delle relative penali.

#### **Art. 11**

Le quote sociali supplementari "quote di ingresso" previste solo per i servizi delle Sedi Nautiche ed intese come partecipazione alle spese iniziali di impianto, dovranno essere corrisposte dai Soci - all'atto della loro ammissione o all'uso dei servizi stessi.

Per il calcolo delle "quote di ingresso" si prenderà a base la quota supplementare ordinaria dell'anno stabilita per le Sedi Nautiche ed il parametro indicato nella tabella di valutazione in punti d'uso, moltiplicato il coefficiente indicato dalla tabella stessa.

Nel caso che il Socio ammesso all'uso di tali particolari attrezzature desideri ed ottenga l'autorizzazione del C.D. per un più ampio uso delle stesse, dovrà versare una somma pari alla differenza tra la quota sociale "quota di ingresso" che dovrebbe pagare per l'ammissione al servizio di cui il Socio è già assegnatario e quella che dovrebbe corrispondere per l'ammissione al servizio più ampio richiesto, riferite al momento.

Il Socio che non versi la "quota di ingresso" non sarà ammesso alla Sede Nautica o all'uso delle attrezzature richieste.

Tuttavia i Consiglieri Tesoriere e Segretario potranno concedere congiuntamente brevi dilazioni (fino a sei mesi) al pagamento delle quote di ingresso su giustificata richiesta degli interessati condizionando le dilazioni richieste alla corresponsione di una penale commisurata al tasso annuo del 12%.

Ulteriore dilazione di altri tre mesi potrà essere eccezionalmente concessa solo per fondati motivi dal C.D.

In caso di mancato adempimento da parte del Socio della rateizzazione ottenuta, il C.D. provvederà alla revoca dei servizi assegnati trattenendo il 50% delle somme versate dal Socio a titolo di quota di ingresso al netto delle quote eventualmente dovute per uso dei servizi assegnati.

#### **Art 12**

Delle quote sociali annuali, della "una tantum" e delle "quote di ingresso" introitate dovrà essere fatta esplicita annotazione sulla scheda personale del Socio che conserverà, per tutto il periodo di iscrizione alla Sezione ed alla Sede Nautica, il diritto di usufruire delle particolari attrezzature per le quali ha pagato la quota di ingresso.

Le quote sociali non sono trasmissibili e neppure rimborsabili.

### **CAPO V - Servizi sociali**

#### **Art. 13**

Si definiscono “servizi sociali particolari” gli ormeggi, i posteggi a terra, i locali per deposito motori, le cabine, gli armadi, gli armadietti, gli impianti di sollevamento dei natanti; si definiscono “servizi sociali generali” quelli rimanenti:

Il costo dei servizi verra' ripartito tra tutti i Soci della Sezione in relazione all'uso dei servizi da parte dei Soci stessi.

Nel merito delle unita' da diporto obbligatoriamente iscritte nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, la Sezione attiva le disposizioni della Presidenza Nazionale in relazione ai servizi di ormeggio e posteggio, assegnando gli stessi, ogni qualvolta si rendano vacanti, nell'osservanza di un criterio di rotazione come al successivo art. 18.

#### **Art. 14**

Possono chiedere di essere ammessi a fruire dei servizi sociali "particolari" solo i Soci iscritti alle Sedi Nautiche in regola con i pagamenti.

Il Socio Sportivo, previa domanda al Direttore Tecnico del Gruppo cui e' iscritto ed autorizzazione del C.D., potra' posteggiare la propria imbarcazione nelle aree a cio' espressamente assegnate ai singoli Gruppi Sportivi - compatibilmente con la capienza dell'area stessa e limitatamente al periodo di attivita' agonistica definita tale dalla normativa che ciascun Gruppo si sara' attribuito.

#### **Art. 15**

##### **Servizi sociali particolari delle Sedi Nautiche**

Hanno titolo a tali servizi solo i Soci della Sezione iscritti alla Sede Nautica.

Gli interessati al trasferimento da una Sede Nautica all'altra dei servizi di cui sono assegnatari e gli interessati alla prima assegnazione possono presentare domanda iscritta al C.D.

Le domande che perverranno nel primo trimestre di ogni anno, saranno suddivise per servizio richiesto e graduate secondo l'ordine della maggiore anzianita' di iscrizione alla Sede Nautica.

Non verranno prese in considerazione le domande di Servizi che perverranno dopo il 31/03 salvo che per le domande di ospitalita'. Le domande di ospitalita' sono relative a servizi gia' assegnati e temporaneamente vacanti e disponibili.

Le graduatorie saranno pubbliche.

L'assegnazione di un servizio dovra' essere sempre deliberata dal C.D.

La nuova compartecipazione alle spese per l'assegnazione dei servizi avra' decorrenza dall'inizio del trimestre (1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre) in cui avra' luogo la reale assegnazione del servizio.

I soci, nei cui confronti dovesse venire revocato d'ufficio, per infrazione ai regolamenti vigenti o per altra azione illegale commessa, uno dei servizi sociali particolari di cui fossero assegnatari, non potranno chiedere l'assegnazione di servizio analogo a quello revocato prima che sia trascorso un anno solare dalla data in cui viene deliberata dal C.D. la revoca del servizio. (vedi allegato “ B “ Art. 36)

#### **Art. 16**

In conseguenza all'assegnazione di un posto di ormeggio, posteggio o ricovero motore, l'assegnatario, al momento della consegna al Socio delle attrezzature sociali, esso sara' tenuto a sottoscrivere l'atto d'impegno al corretto utilizzo al pagamento delle quote relative ai servizi, contenente inoltre le limitazioni di

responsabilità della Sezione e le penali previste in caso di inosservanza.

Parimenti all'atto dell'introduzione della relativa imbarcazione, il Socio assegnatario dovrà consegnare in fotocopia alla Segreteria, la documentazione atta a dimostrare la sua qualità di legittimo proprietario o comproprietario del mezzo ormeggiato, posteggiato o ricoverato, e delle caratteristiche del mezzo stesso, salvo verifica del Consigliere addetto. La Segreteria verificherà altresì che gli eventuali comproprietari del mezzo, siano essi stessi Soci di Sede nautica della Sezione. (vedi allegato " B " Art. 36)

In mancanza fino a che anche gli altri comproprietari non abbiano ottenuto la qualifica di Soci, si procederà alla revoca del servizio. (vedi allegato " B " Art. 36)

Tale documentazione dovrà essere riesibita alla Segreteria ogni anno all'atto del pagamento delle quote sociali, in mancanza dei requisiti sopradetti si procederà alla revoca del servizio. (vedi allegato " B " Art. 36)

La mancata o ritardata ingiustificata esibizione della documentazione in questione, entro e non oltre tre mesi dell'introduzione dell'imbarcazione, farà decadere l'assegnazione del servizio, salvo seri giustificati motivi presentati per iscritto al Consiglio Direttivo.

Ogni Socio che consenta ai propri ospiti di utilizzare i servizi a lui assegnati, oltre ad essere personalmente responsabile dei danni che costoro potrebbero causare a terzi e ad altri Soci, sarà deferito al Collegio dei Provvisori per i provvedimenti del caso.

Sono escluse dai servizi le imbarcazioni che non siano "da diporto".

Tutte le imbarcazioni e/o natanti all'ormeggio o in posteggio presso le Sedi Nautiche della Sezione, dovranno essere iscritte al Registro del Naviglio L.N.I..

Tutte le rinunzie ai servizi di cui un Socio risulti assegnatario devono essere comunicate per iscritto al C.D. (vedi allegato " B " Art. 36)

Il Consigliere agli Sport, nell'ambito delle funzioni demandategli dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, avvanzerà al C.D. tutte le proposte necessarie per la migliore realizzazione delle finalità sportive della Sezione, comprese proposte di cambi di assegnazione dell'ambito dello stesso servizio nei confronti dei Soci o, quando fosse assolutamente necessario, anche la revoca a favore della Sezione di servizi già assegnati ai Soci.

#### **Art. 17**

Il C.D. potrà disporre per qualsiasi provata esigenza organizzativa e amministrativa una diversa assegnazione dei servizi sociali particolari.

Potranno essere attuati nell'interesse sociale provvedimenti eccezionali quali lo spostamento di imbarcazioni, l'apertura e lo svuotamento di cabine, armadi ecc.

Dette operazioni, salvo casi di eventi e calamità naturali, dovranno essere preceduti da lettera raccomandata A.R. all'interessato, al domicilio da lui denunciato e, delle stesse operazioni dovrà essere redatto verbale alla presenza di almeno tre Soci di cui uno deve essere il Consigliere responsabile alla Sede Nautica. Sul verbale dovrà essere riportata la consistenza delle cose rinvenute nelle cabine o negli armadi nonché - quando si tratti di spostamento delle imbarcazioni - delle sue condizioni.

Comunicazione del provvedimento eventualmente adottato dovrà essere immediatamente notificata al Socio con raccomandata A.R.

Il C.D. potrà eccezionalmente ammettere a fruire temporaneamente dei servizi particolari della sede nautica anche i non iscritti alla sede nautica della Sezione ed in caso di estrema necessità o di forza maggiore potrà disporre anche la revoca dei servizi stessi. (vedi allegato " B " Art. 36). Ai Soci che dovessero essere oggetto di tali provvedimenti eccezionali, verrà riconosciuta la priorità assoluta nella riassegnazione dei servizi revocati.

#### **Art. 18**

### Norme di dettaglio per ormeggi e posteggi

Gli ormeggi possono essere assegnati ai Soci, a condizione che essi siano proprietari, anche in regime di comunione di beni, per almeno il 25% o che siano comproprietari in parti uguali dell'imbarcazione che occuperà il posto assegnato. In caso di cessione di comproprietà tale che la proprietà dell'imbarcazione in capo al Socio assegnatario sia inferiore del 25% (riduzione futura di tale parte di proprietà), l'ormeggio sarà revocato.

Premesso che i vari tipi di domande inerenti i servizi in questione saranno esaminate ed eventualmente soddisfatte attenendosi al seguente ordine di precedenza:

- 1) Domande di riassegnazione di ormeggio o posteggio presentate da coloro che, già rispettivamente assegnatari di uno dei due servizi, abbiano rinunciato volontariamente al servizio che nuovamente richiedono;
- 2) le domande di cambio dimensioni di ormeggio, sia per dimensioni minori che per dimensioni maggiori;
- 3) domande di trasferimento da una sede nautica all'altra;
- 4) domande di passaggio da posteggio a ormeggio;
- 5) domande di assegnazione posteggio;
- 6) domande di assegnazione ormeggio;

si precisa che:

- a) le domande di assegnazione di un ormeggio o posteggio indirizzate al C.D. saranno graduate con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 16;
- b) anche le domande presentate al C.D. per cambio ormeggio ma con mantenimento delle stesse dimensioni, saranno graduate con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 16;
- c) in relazione alla graduatoria che sarà così formata, il C.D. assegnerà di volta in volta gli ormeggi o i posteggi secondo le norme esplicative sotto indicate:

1) al verificarsi delle disponibilità il Consigliere alle Sedi Nautiche invierà comunicazione agli interessati seguendo l'ordine di graduatoria;

2) gli interessati dovranno rispondere entro la data che sarà fissata. La mancata risposta entro i termini così stabiliti equivarrà al ritiro della domanda a suo tempo presentata.

Qualora non interessi l'ormeggio od il posteggio offerto, sempre entro i termini fissati per la risposta, l'interessato dovrà comunicare per iscritto le reali dimensioni dell'ormeggio o posteggio cui egli ambisce per cui il Consigliere responsabile provvederà a riorfrire il servizio al momento del verificarsi della disponibilità limitatamente al periodo dal 1/4 dell'anno in corso al 31/3 dell'anno successivo, periodo in cui viene tenuta valida la domanda presentata nel primo trimestre di ogni anno.

**3) Abrogato dalla Presidenza Nazionale il 20/01/2000**

**d) Abrogato dalla Presidenza Nazionale il 20/01/2000**

e) Gli assegnatari di ormeggio o posteggio che intendessero sostituire la loro imbarcazione con altra dovranno chiedere autorizzazione al C.D.

Il C.D. revocherà d'ufficio l'assegnazione dell'ormeggio o posteggio a coloro che, senza preventiva autorizzazione scritta dallo stesso C.D., introducessero nelle Sedi Nautiche imbarcazioni di dimensioni superiori a quelle per le quali già erano stati autorizzati.

f) Gli assegnatari di un ormeggio o posteggio potranno lasciare vacante da imbarcazione il posto a loro



assegnato per il periodo massimo di un anno. Casi particolari potranno essere esaminati dal C.D.  
Per tale periodo l'assegnatario dovrà concorrere alla spesa per il punteggio d'uso assegnato all'imbarcazione titolare.

Scaduto il termine di cui sopra, l'assegnazione dell'ormeggio o posteggio sarà revocata d'ufficio qualora il posto risulti vacante; qualora invece il posto risultasse occupato da imbarcazione di dimensioni inferiori rispetto alla capacità ricettiva del posto, si provvederà d'ufficio o su domanda dell'interessato al trasferimento della imbarcazione in questione all'ormeggio o posteggio che sarà individuato. (vedi allegato " B " Art. 36)

Qualora tale trasferimento d'ufficio o su domanda dell'interessato non risultasse possibile per indisponibilità di posti adeguati, il Socio interessato continuerà a corrispondere le quote sociali relative all'ormeggio occupato in modo anomalo.

g) I Soci potranno essere assegnatari solo di un ormeggio o di un posteggio, in alternativa.

h) Gli assegnatari di un ormeggio che dispongono di un battellino "tender" dovranno servirsene in modo da non occupare, in mare e in terra, lo spazio riservato ad altri Soci o utilizzato dalla Sezione per le varie necessità sociali.

Compatibilmente con la disponibilità di spazio, il C.D. potrà destinare una zona di ricovero dei "tender".

i) Le operazioni di ormeggio e disormeggio di una imbarcazione nonché di sistemazione a posteggio o a terra per qualsiasi motivo dovranno essere sempre curate dal proprietario o dai comproprietari dell'imbarcazione, ovvero, su delega scritta di questi ultimi depositata in segreteria, da Soci della Sezione o Ditta da lui all'uopo delegata.

Qualora si verificassero inosservanze a questa norma, il Socio assegnatario del posto (ormeggio o posteggio) sarà richiamato e nei suoi confronti il C.D. potrà disporre la revoca d'ufficio immediata del posto assegnato (vedi allegato " B " Art. 36)

In caso di delega il proprietario dovrà sempre espressamente dichiarare sulla stessa che si assume la responsabilità degli eventuali danni derivanti dall'operazione.

Il proprietario dell'imbarcazione manovrata risponderanno comunque in proprio degli eventuali danni subiti dall'imbarcazione manovrata come sopra o causati ad altri nel corso delle manovre o per inadeguata puntellatura a terra dell'imbarcazione stessa.

L'imbarcazioni dovranno essere ormeggiate di norma ai pontili a non più di mezzo metro di distanza dagli stessi.

Le passerelle in dotazione alle imbarcazioni e da queste collegate, non dovranno in nessun caso creare pericolo per coloro che percorrano il pontile, le passerelle non collegate all'imbarcazione dovranno trovare collocazione lungo i bordi dei pontili senza creare particolare ingombro e pericolo per coloro che percorrono i pontili.

l) La Sezione è responsabile unicamente della linea di ormeggio dal corpo morto alla superficie dell'acqua individuata da una redancia o collo al quale il Socio fisserà la propria cima di ormeggio.

m) La Sezione ha la facoltà di ospitare agli ormeggi temporaneamente vacanti, l'imbarcazione dei Soci che non sono assegnatari di ormeggio, previa loro domanda e versamento di cauzione pari ad una mensilità. Sono inoltre tenuti ad utilizzare proprie cime di ormeggio a poppa non già quelle della barca assegnataria.

Questi ultimi sono tenuti a corrispondere una "quota sociale supplementare" giornaliera di ormeggio pari a 2/365° della quota sociale di ormeggio analoga, da corrispondere anticipatamente per i giorni richiesti, comunque entro il dieci di ogni mese, pena il pagamento delle penalità previste per il ritardato pagamento. In caso di richiesta di alaggio e varo la quota da corrispondere sarà identica a quella che sono tenuti a versare i Soci titolari di ormeggio che richiedono un ulteriore varo e alaggio oltre a quello pagato con la quota sociale dell'imbarcazione.

I titolari di posteggio che chiedano ed ottengano autorizzazione ad usufruire di brevissimi periodi di ormeggi, saranno assoggettati al pagamento di una quota supplementare giornaliera di ormeggio pari ad

1/365° della quota sociale di ormeggio di imbarcazione analoga.

**n) Rinuncia alla titolarità dell'ormeggio:**

la materia è regolamentata dall'Art. 36. (vedi allegato " B " Art. 36 commi " f ", " g " ed " h " .

**Art. 19**

**Deposito Motori**

I Soci ammessi al servizio deposito motori dovranno collocare gli stessi negli appositi locali e nello spazio che sarà loro assegnato. I recipienti regolamentari di carburante e di lubrificazione connessi al motore ricoverato, dovranno essere collocati negli appositi spazi, indicati dalla Sezione, secondo le normative di legge.

I motori che a seguito di controlli eseguiti nel locale adibito al ricovero, non risultassero di proprietà di alcun Socio, saranno alienati o demoliti trascorsi sei mesi dal giorno del loro rinvenimento che sarà pubblicizzato a mezzo di apposito verbale affisso all'albo delle Sedi Nautiche.

Nel caso che un titolare di ormeggio ottenga il trasferimento dello stesso da una Sede Nautica all'altra su sua richiesta, egli decadrà dall'assegnazione del posto motore di cui fosse titolare nella Sede Nautica dalla quale si trasferisce.

Sempre su richiesta dell'interessato sarà inserito nella graduatoria di assegnazione dei servizi in oggetto della S.N. presso cui ha ottenuto il trasferimento.

È vietato a chiunque abbandonare o depositare incustoditi anche temporaneamente fuori degli spazi predisposti, recipienti con carburante. I recipienti ritrovati saranno immediatamente alienati.

Il Socio che non osserverà tutte le norme di sicurezza contro gli incendi sarà passibile di severi provvedimenti disciplinari.

**Art. 20**

**Cabine, armadi, ecc.**

Ad usufruire di tali servizi potranno chiedere di essere ammessi solo gli iscritti alla Sede Nautica assegnatari di un ormeggio o di un posteggio.

La perdita, per qualsiasi motivo, dell'assegnazione dell'ormeggio o del posteggio comporterà automaticamente anche la decadenza dell'assegnazione del servizio in oggetto.

Gli assegnatari di cabine, armadi, box e posto motore che nel corso dell'anno perdano la titolarità dell'ormeggio o posteggio, dovranno rimettere detto servizio a disposizione del C.D. entro il 01/10 dell'anno in cui si verifichi la decadenza della titolarità del servizio, dandone comunicazione alla Segreteria della Sezione.

Ogni Socio non potrà usufruire di più di una cabina, di un armadio o di uno stipetto.

Nel caso che un titolare di ormeggio su sua richiesta ottenga il trasferimento dello stesso da una Sede Nautica all'altra egli decadrà dall'assegnazione della cabina, armadio, ecc. di cui fosse titolare nella Sede Nautica dalla quale si trasferisce, qualora non presenti domanda di assegnazione di cabina ecc. presso la Sede Nautica cui ha ottenuto il trasferimento. In questo caso la domanda di trasferimento della cabina ecc. avrà precedenza sulle domande di prima assegnazione di cabine.

È fatto assoluto divieto agli assegnatari di cabine e di armadi di usare all'interno degli stessi l'energia elettrica della Sezione per la preparazione di cibi e bevande e per il funzionamento di elettrodomestici in genere, accendere fuochi in tali manufatti e di depositarvi carburante e gas liquido o altro materiale infiammabile.

Pertanto, previa apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, i Sigg. Consiglieri potranno attuare controlli all'interno delle cabine e degli armadi alla presenza del Socio che ne è assegnatario, redigendo apposito verbale. I Soci che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra saranno passibili di provvedimenti disciplinari e di revoca del servizio.

#### **Art. 21**

##### **Gru semovente**

Gli assegnatari di un ormeggio, contabilmente ed amministrativamente in regola con il pagamento delle quote sociali, potranno avvalersi degli impianti di sollevamento per alare e varare una volta all'anno, per non oltre 30 minuti rispettivamente per ciascuna operazione, l'imbarcazione di loro proprietà, compatibilmente con la disponibilità del mezzo in questione da parte della Sezione.

Tutti i movimenti non compresi nella quota sociale pagata dal titolare dell'ormeggio o posteggio (un alaggio - varo) verranno quantificati dal C.D. all'inizio di ogni anno sociale.

#### **Art. 22**

##### **Sosta a terra delle imbarcazioni per riparazioni**

Gli assegnatari degli ormeggi o dei posteggi che intendessero eseguire a terra lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione alle loro imbarcazioni presenteranno domanda alla Segreteria della Sezione, indicando la natura dei lavori, la data di inizio e la presumibile durata degli stessi nonché, per gli scafi all'ormeggio, il loro peso.

Le domande in questione saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità di spazio tenendo conto delle richieste in esse formulate e della data di presentazione, salvo casi di emergenza cui sarà data la precedenza assoluta.

Nel periodo 1/3 al 31/7 di ogni anno sarà consentita la sosta a terra delle imbarcazioni solo per i lavori di normale manutenzione impegnanti un tempo non superiore a gg. 14 (due settimane).

Qualora, nel corso di lavori di normale manutenzione, si verificasse la necessità di lavori straordinari imprevisti ed imprevedibili, il Socio interessato assegnatario dell'ormeggio dovrà ottenere esplicita scritta autorizzazione dal Consigliere competente delle Sedi Nautiche, sulla quale dovranno essere indicati i motivi che hanno originato l'autorizzazione stessa nonché i termini della proroga concessa alla sosta a terra che non potrà comunque superare ulteriori 14 gg. (due settimane). Qualora per necessità contingenti i lavori dovessero protrarsi oltre i 28 gg., i Soci dovranno corrispondere alla Sezione una penali giornaliera pari a 3/365° della quota dovuta per ormeggio o posteggio.

Tutte le autorizzazioni concesse dal Consigliere addetto alle Sedi Nautiche dovranno essere da questi sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo.

L'inosservanza delle norme di cui sopra, ovvero la mancanza di presenza e di puntualità agli orari di alaggio e varo che di volta in volta saranno fissati e comunicati ai Soci interessati, assegnatari di ormeggio, renderanno questi passibili di una penali pari a 1/10 della quota sociale di ormeggio.

L'ingiustificato protrarsi della sosta a terra comporterà l'applicazione nei confronti dei Soci indisciplinati di un ulteriore penale giornaliera pari a 10/365° della quota sociale dovuta per l'ormeggio.

Nel periodo 1/8 al 31/12 e dal 1/1 al 28/2 di ogni anno, la sosta a terra delle imbarcazioni per i lavori di straordinaria manutenzione sarà consentita fino a un massimo di gg. 28 previo ottenimento, su domanda del Socio interessato, esplicita autorizzazione del Consigliere alle Sedi Nautiche. Qualora i lavori programmati, dovessero richiedere, per motivi imprevedibili, un periodo di sosta a terra superiore ai 28 gg. di cui sopra, i Soci dovranno presentare immediatamente la relativa domanda al Consiglio Direttivo. Sulla domanda dovrà essere indicata altresì la durata della sosta a terra, e, in dettaglio, i lavori da eseguire. Per l'esecuzione di tali lavori il C.D. potrà concedere che la sosta a terra si protragga fino al massimo di 84 gg. Qualora per

necessita' contingenti, i lavori dovessero protrarsi oltre gli 84 gg. i Soci dovranno corrispondere alla Sezione una penalita' giornaliera pari a 3/365° della quota dovuta per l'ormeggio o posteggio.

In caso di eventuali inosservanze delle presenti norme, mancanza di presenza o di puntualita' alle operazioni di alaggio e varo nonche' in caso di irregolare e non autorizzata sosta a terra, i Soci responsabili saranno assoggettati alle stesse penali di cui al comma precedente.

Qualora l'imbarcazione in sosta a terra dovesse recare impedimento alle operazioni di alaggio e varo delle altre imbarcazioni, il Consigliere addetto alle Sedi Nautiche potra' disporre lo spostamento richiedendo l'intervento e la presenza del proprietario o di uno dei comproprietari.

Nel caso i lavori all'imbarcazione prevedano carteggiatura o pitturazione a spruzzo, i proprietari hanno l'obbligo di evitare il disperdersi dei residui della lavorazione a ½ copertura dell'imbarcazione stessa, in modo da non arrecare danni alle imbarcazioni vicine o fastidio ai Soci. In caso il Socio non ottemperasse a quanto sopra, dovra' sospendere i lavori.

Nei casi in cui la sosta a terra dell'imbarcazione dovesse prolungarsi, ferma la previa necessaria autorizzazione, ma il suo iniziale collocamento arrecasse impedimento alla movimentazione delle altre imbarcazioni, il Socio assegnatario dell'ormeggio e proprietario dell'imbarcazione dovra' assumersi l'onere delle spese di gru conseguenti al trasferimento su altro invaso, manlevando la Sezione da ogni responsabilita' per gli eventuali danni subiti o causati conseguentemente al trasferimento di invaso.

I Soci non assegnatari di ormeggio, trascorsi 12 mesi dalla data di prima iscrizione, saranno ammessi a beneficiare delle soste a terra di cui al presente articolo alle stesse condizioni dei Soci assegnatari di ormeggio ma in coda a questi ultimi.

Le imbarcazioni sociali e dei Soci, che vengano a terra per riparazioni saranno collocate su invasature sociali.

Qualora le invasature sociali non siano atte a ricevere l'imbarcazione di qualche Socio, questi potra' introdurre nella Sede Nautica - per il tempo strettamente indispensabile e previa autorizzazione del Consigliere Responsabile - invasatura idonea che pero' dovra' essere asportata alla fine dei lavori, a cura e spese del Socio interessato.

Questi in alternativa, anziche' asportarla potra' eventualmente donare alla Sezione l'invasatura stessa, se di proprieta' previo riconoscimento della sua utilita' da parte del C.D.

Le imbarcazioni a terra, al fine di ottenere la loro assoluta stabilita', dovranno essere opportunamente puntellate o sistemate sulle apposite invasature a cura dei Soci possessori, i quali sono i soli responsabili della stabilita' della sistemazione data alla loro imbarcazione e degli eventuali danni subiti o causati.

## **Art. 23**

### **Servizi sociali**

I Soci sono personalmente responsabili dei danni provocati alle attrezzature sociali della Sezione.

E' vietato ai Soci depositare materiale o cose di loro proprieta' nell'ambito sociale. I contravventori saranno passibili di provvedimenti disciplinari.

I materiali o le cose che saranno rinvenuti senza poter individuare il proprietario, saranno distrutti previa esposizione di avviso per gg. 20.

Acqua ed energia elettrica fornite dalla Sezione dovranno essere usate con moderazione evitando qualsiasi spreco. La carica delle batterie dovra' essere seguita dagli interessati o loro delegati, nei modi previsti della Sezione in ottemperanza alle normative vigenti. Sulle batterie sottocarica dovra' essere apposto cartellino con l'identificazione del proprietario. In caso contrario esse verranno alienate.

L'uso dell'acqua dovrà avvenire con l'impiego di manichette fornite di possibilità di chiusura automatica del flusso, ed esse non dovranno essere d'intralcio o pericolo per coloro che transitano sul pontile.

#### **Art. 24**

#### **Capannoni**

Con tale espressione si intendono non solo i capannoni in lamiera o legno intesi unita' a se' stante ma anche i locali ricavati dalla costruzione di manufatti in muratura, di supporto ai capannoni di cui sopra.

Nei capannoni dovranno trovare collocazione i servizi amministrativi, sociali e sportivi della Sezione. Una parte di tali capannoni dovrà essere riservata al ricovero degli armadi, armadietti, ecc., al ricovero motori, all'esecuzione di piccole riparazioni (officinetta).

#### **Art. 25**

L'accesso alla Sezione ed alle sue Sedi Nautiche e' riservato ai Soci della stessa che abbiano versato le quote sociali annuali di iscrizione previste. All'atto del pagamento delle quote sociali, ai Soci verrà consegnata una chiave codificata, che sarà rinnovata annualmente, utilizzabile per l'apertura di tutti i cancelli di accesso che rimarranno permanentemente chiusi.

I Soci L.N.I. iscritti presso altre Sezioni od alla Presidenza Nazionale hanno diritto di accedere alla Sezione ed alle sue strutture quali graditi ospiti, previo riconoscimento della loro qualità di Socio L.N.I., che potrà avvenire anche mediante esibizione della tessera L.N.I. regolarmente bollata per l'anno in corso.

I non Soci o ospiti di Soci potranno essere accolti nei locali della Sezione solo ed unicamente in occasione di manifestazioni organizzate dalla Sezione stessa e comunicati all'autorità competente. Per tale materia vige la regolamentazione emanata dalle Autorità Comunali per le licenze commerciali e dal Ministero per vincoli imposti alle Associazioni.

Saranno ammessi gli estranei solo in caso di manifestazioni indette dal C.D. e da questi autorizzate.

L'ospitalità ad imbarcazioni di altre Sezioni LNI di passaggio dovrà essere concessa dal Consigliere preposto.

L'accesso delle autovetture all'interno delle Sedi Nautiche e' consentito solo per brevi operazioni di carico e scarico ed ai Sigg. Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni.

#### **Art. 26**

Non e' ammesso, sui pontili, l'uso di corrente elettrica diversa da quella fornita dalla Sezione.

E' assolutamente vietato lo scarico sulle aree a terra ed in mare concesse in uso alla Sezione, di liquidi derivanti dal lavaggio delle sentine o altro, e di razzi scaduti di validità. L'asportazione di tale materiale dall'ambito sociale deve essere eseguito a cura e spese degli interessati.

I contravventori saranno passibili di penalità pecuniaria pari a 5/10 del valore del punto d'uso e di provvedimenti disciplinari con addebito delle eventuali spese di risarcimento del danno provocato.

Gli oli minerali di lubrificazione esausti, i filtri olio, le batterie esaurite, i contenitori di vernice, dovranno essere conferiti agli appositi contenitori di raccolta istituiti presso le Sedi Nautiche.

L'uso di energia elettrica sui pontili e sulle imbarcazioni e' vincolato alla presenza dei Soci interessati per ovvie ragioni di tutela ambientale ed individuale, non e' consentita la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio tenendo in moto i propulsori od i generatori di corrente quanto dia noia o danno ad altri Soci.

Ai trasgressori sarà inflitta la penalità pecuniaria pari ad 1/10 del valore del punto d'uso. In caso di recidività i responsabili saranno soggetti ai provvedimenti disciplinari del caso.

#### **Art. 27**

Le imbarcazioni di servizio delle Sedi Nautiche potranno essere impiegate solo per le attivita' sociali e per controllarne l'efficienza.

Dovranno essere affidate dal Consigliere agli Sport ad un Socio G.S. di provata capacita' ed affidabilita' in possesso delle abilitazioni necessarie che, oltre a curare la tenuta del rispettivo libro di bordo, segnali le operazioni di manutenzione e ne sorvegli la loro esecuzione.

Le imbarcazioni sociali assegnate ai vari Gruppi Sportivi, potranno essere utilizzate dai Soci G.S. su autorizzazione dei Responsabili dei rispettivi Gruppi.

#### **Art. 28**

Il coordinamento delle attivita' sui piazzali, la sorveglianza sugli stessi e su tutte le attrezzature sociali, nonche' la piccola manutenzione corrente e' affidata dal C.D. ai "nostromi".

I "nostromi" dovranno assolvere in particolare i seguenti compiti:

- sorvegliare l'accesso alle Sedi;
- sorvegliare che le imbarcazioni all'ormeggio a terra si trovino in condizioni di rispetto delle elementari norme di sicurezza;
- tenere un registro di uscita e di entrata delle imbarcazioni sul quale i Soci indicheranno gli orari di partenza e presumibile rientro e meta della gita; su tale registro dovra' essere annotata anche l'ospitalita' concessa ad imbarcazioni di altri Soci di altre Sezioni in transito;
- controllare il rientro delle imbarcazioni, all'ora programmata dai Soci;
- curare la tenuta di un inventario per quanto concerne le attrezzature di piazzale;
- curare la piccola manutenzione, l'ordine e la pulizia della Sede Nautica;
- segnalare al Consigliere responsabile ed eventualmente ai Soci interessati, tutte le anomalie riscontrate e prendere, nel frattempo, tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'integrita' delle attrezzature sociali e delle proprieta' dei singoli;

#### **Art. 29**

Presso le Sedi Nautiche potranno essere installate apparecchiature ricetrasmittenti CB e VHF per assicurare un efficace collegamento radio con le imbarcazioni in occasioni delle regate o di altre manifestazioni in mare.

Tale servizio dovra' essere particolarmente efficiente nel periodo 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.

### **CAPO VI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 30**

L'amministrazione della Sezione e' disciplinata dal "Capo V" dello Statuto e dalle norme di cui agli Art. dal n. 24 al n. 34 del Regolamento dello Statuto.

La Sezione e' pertanto retta da un Presidente che ne ha la rappresentanza legale.

Organi collegiali della Sezione sono (art. 25 dello Statuto):

- a) l'Assemblea dei Soci della Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Proibiviri;

i cui compiti sono dettagliatamente indicati dal Regolamento Statutario.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione o fondi, riserve o capitali durante la vita della Sezione salva che la distribuzione o la destinazione non siano imposti dalla Legge.

#### **Art. 31**

Allo scopo di assicurare l'efficienza e la funzionalita' degli Organi della Sezione di cui ai punti b) - c) - d) dell'art. 32, il Presidente della Sezione, in caso di ripetute assenze o di inefficienza, o di impedimento, o, ancora, di scarsa attitudine di un componente degli Organi Collegiali di cui sopra, ne dispone la decadenza dell'incarico e provvede alla sua sostituzione, dopo avere sentito il Consiglio Direttivo della Sezione.

#### **Art. 32**

Il Consiglio Direttivo potrà adire nei confronti dei Soci morosi, espulsi o dimissionari, le vie giudiziarie per il recupero delle quote sociali scadute e non versate, nonche' di qualsiasi altra somma di cui essi risultino debitori verso la Sezione a qualsiasi titolo.

#### **Art. 33**

La Sezione non risponde degli infortuni e/o danni per l'uso delle attrezzature sociali e che per qualsiasi altra causa i Soci dovessero procurarsi o subire.

Nessuna responsabilita' inoltre la Sezione si assume per danni da incendi o furti che i Soci stessi dovessero subire alle persone o alle cose di proprieta' o possesso depositate anche temporaneamente nell'ambito sociale, considerato che il sodalizio non si e' assunto, ne' puo' assumersi compiti di custodia di cose altrui.

Non vengono parimenti assunte dalla Sezione responsabilita' di alcun genere per danni a persone e cose nei confronti di qualsiasi altra persona che per qualsiasi motivo venga a trovarsi entro il perimetro della zona di pertinenza della Sezione e delle sue Sedi Nautiche.

#### **Art. 34**

Non sono ammesse raccolte di denaro a qualsiasi titolo senza la preventiva autorizzazione del C.D.

In occasione delle eventuali raccolte autorizzate dovra' essere sempre rilasciata ricevuta delle somme introitate che, in ogni caso, dovranno essere versate alla cassa di Sezione.

Quest'ultima provvedera' a soddisfare lo scopo per cui la raccolta e' stata effettuata.

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 35**

Le norme contenute nel presente Regolamento Interno sono state revisionate in ogni singolo articolo dall'Assemblea dei Soci della Sezione tenuta il 30/11/86.

Esso integra ed in dettaglio applica lo Statuto L.N.I. (D.P.R. 18/5/85 n. 531) ed il Regolamento allo Statuto che, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 1/2/86 da tale data e' in vigore.

Tutti i diritti precedentemente maturati da Soci della Sezione nell'ambito della stessa, saranno da questi conservati "ad personam".

Tutte le vertenze in atto alla data di entrata in vigore della normativa derivante dallo Statuto, dovranno essere risolte nell'ambito delle nuove norme.

Ulteriori modifiche a singoli articoli sono state apportate in occasione delle Assemblee indicate sul frontespizio.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio deve essere devoluto a favore della Presidenza

Nazionale della Lega Navale Italiana nei modi previsti dall'Art. 33 dello Statuto Nazionale.

### **Art. 36 – Convenzione fra la Sezione e il Socio titolare di ormeggio**

Dal momento dell'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo Porto Turistico, la Sezione della Lega Navale Italiana di Genova Sestri Ponente stipulerà, con il Socio Ordinario iscritto alla Sede Nautica titolare di ormeggio, una convenzione sotto forma di scrittura privata autenticata, secondo lo schema qui allegato sub B), al fine di regolamentare i rapporti reciproci inerenti l'assegnazione di un posto barca. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento di Sezione, varranno pertanto esclusivamente le norme e gli accordi accettati dalle parti nella indicata scrittura privata autenticata.

### **Allegato B) all'Art. 36**

#### **SCRITTURA PRIVATA**

**30.112002**

Da valere e da tenersi ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Sig.....

Nato in.....il.....

e residente in.....

Via.....

C.F.....

Che nel proseguo verrà semplicemente definito: Socio mandante

E

La lega navale Italiana – Sezione di Genova Sestri Ponente – in persona del legale

Rappresentante pro-tempore, con sede in Genova Via Cibrario, C.F.....

che nel proseguo verrà definita: Società mandataria;

PREMESSO

- che il Socio mandante risulta ad ogni effetto ordinario o assimilato della LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di Genova Sestri Ponente dal.....;
- che il Socio mandante risulta/non risulta attualmente titolare di un posto barca assegnatogli dalla Società mandataria;
- che il Socio mandante risulta comproprietario con il Socio Sig..... nella misura del..... della imbarcazione attualmente posseduta e risultante dagli schedari degli uffici della Società mandataria;
- che il Socio mandante è a diretta conoscenza che la propria Società partecipa al Comitato Marina di Sestri in forza del contratto preliminare sottoscritto in data 30/11/93 con la PORTO TURISTICO CAMILLO LUGLIO s.r.l.;
- che il Socio mandante riconosce e dà atto di aver precedentemente preso visione del progetto esecutivo – planimetria generale LNI Tav. 6 datato 20/05/2002 del nuovo Porto Turistico Camillo Luglio s.r.l. e di approvarlo incondizionatamente;
- che il Socio mandante è a diretta conoscenza che le opere di realizzazione e completamento del nuovo porto turistico verranno finanziate anche attraverso la contribuzione diretta da parte di ciascun Socio interessato all'acquisizione del proprio nuovo posto barca



Tutto quanto premesso, tra le parti si

CONVIENE E STIPULA

- a) La premessa costituisce parte integrante del presente Atto, con la precisazione che nella ipotesi in cui si dovesse raggiungere una contribuzione sufficiente per la realizzazione del porto turistico, così come l'ipotesi in cui la Porto Turistico Camillo Luglio s.r.l. rinunci per qualsiasi causa alla stessa realizzazione, la presente scrittura dovrà intendersi priva di giuridica efficacia e non vincolante tra le parti, ed il Socio mandante avrà diritto alla restituzione, appena possibile, delle somme versate senza maggiorazione di interessi, di rivalutazione e/o di altre indennità anche risarcitorie;
- b) Con la sottoscrizione del presente atto il Sig. .... conferisce alla LEGA NAVALE ITALIANA - Sezione di Genova Sestri Ponente il mandato irrevocabile con rappresentanza a porre in essere tutto quanto ritenuto necessario ed indispensabile perché gli venga assegnato, con i tempi tecnici necessari, nella propria darsena del nuovo porto turistico nello specchio acqueo adiacente all'Aeroporto "Cristoforo Colombo" di proprietà demaniale, del quale risulta concessionaria la Autorità Portuale di Genova, un posto barca con le seguenti caratteristiche tecniche: mt. .... Lunghezza f.t. per larghezza mt. .... in pontile attrezzato, posto barca in area attrezzata;
- c) Il Socio mandante conferisce altresì alla Società mandataria la gestione esclusiva del posto barca realizzato, per tutto il tempo in cui ne manterrà la disponibilità, autorizzandola fin d'ora a compiere tutte quelle operazioni tecniche ed amministrative, necessarie alla predetta gestione;
- d) Le parti espressamente convengono che il presente mandato debba ritenersi stipulato a titolo gratuito;
- e) Il Socio mandante dà atto e riconosce che il costo per la realizzazione del posto barca da lui richiesto, inserito nel più ampio progetto di completamento della prima darsena, ammonta a € ..... che versa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, mediante
- |    |  |    |     |    |       |        |    |
|----|--|----|-----|----|-------|--------|----|
| 1. | assegno  | di | c/c | n° | ..... | tratto | su |
|    | Banca.....   |    |     |    |       |        |    |
| 2. | Bonifico bancario a favore della LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di Genova Sestri Ponente sulla banca CARIGE c/c n° ..... CAB ..... ABI ..... |    |     |    |       |        |    |
- f) Il Socio mandante con il versamento della somma sopra indicata, avrà diritto all'uso personale ed esclusivo del posto barca realizzato per l'intera durata della concessione demaniale come stato stabilito dalla competente Autorità (novant'anni – 90 anni). Il diritto all'uso esclusivo del posto barca comporta il diritto per il Socio mandante di fruire degli stessi "uti dominus", con facoltà di cedere a terzi purché Soci Ordinari di Sede Nautica o assimilati della Sezione e di concedere in uso – a titolo oneroso o gratuito – il predetto diritto a tempo determinato e comunque per la durata della concessione demaniale, con il solo obbligo del rispetto delle condizioni del presente scritto, del regolamento interno della propria Associazione e dei regolamenti che verranno adottati dalla Società concessionaria della gestione del porto turistico;
- g) Il Socio mandante si impegna ed obbliga, nella ipotesi di cessione a terzi – che dovranno previamente ottenere l'ammissione quali Soci alla Lega Navale – in via provvisoria e pure definitiva, dei diritti acquisiti sul posto barca, a portare a conoscenza con comunicazione scritta alla società mandataria la volontà di cessione del proprio diritto. In ogni caso dovrà essere specificato il nominativo del cessionario con il diritto per la società mandataria di manifestare il suo gradimento alla accettazione del nuovo cessionario secondo le proprie norme statutarie e regolamentari. In ipotesi di diniego di accettazione, la cessione non potrà ritenersi efficace e validamente opponibile alla Società. In caso di mancata osservanza da parte del Socio mandante delle condizioni sopra riportate la eventuale cessione a terzi dovrà ritenersi nulla, priva di giuridica efficacia nei confronti della Società mandataria e, comunque, a questa in opponibile;
- h) Le parti convengono inoltre che nella ipotesi in cui il Socio mandante dovesse determinarsi a cedere a terzi in via definitiva il diritto acquisito al posto barca, è riservata alla Società mandataria la facoltà di rilevarlo, a parità di condizioni del subentrante, con preferenza rispetto ad altri eventuali terzi cessionari con comunicazione formale da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nel termine perentorio di giorni 30 (trenta);
- i) Le parti convengono che la Società mandataria mantiene la più assoluta autonomia tecnica e giuridica nelle attività dirette alla realizzazione delle opere necessarie per il completamento della prima darsena del Porto Turistico Camillo Luglio s.r.l., compresa quella di concordare la modifica del progetto esecutivo e della collocazione dei posti barca, ovvero eventualmente anche di decidere il recesso dal Comitato Marina di Sestri qualora non più presentino le condizioni atte a garantire l'oggetto del presente mandato, con il solo obbligo di tenere aggiornato il mandante di tutte quelle circostanze che dovessero verificarsi in corso d'opera, idonee a far modificare sostanzialmente i termini del presente accordo;
- l) Il Socio mandante riconosce ed espressamente autorizza la gestione ordinaria e straordinaria del diritto acquisito del posto barca esclusivamente alla Società mandataria autorizzandola a compiere tutte le operazioni tecniche, amministrative. Il Socio mandante corrisponderà annualmente alla Società mandataria le quote di gestione fiscali e patrimoniali necessarie a detta gestione;
- m) Il Socio mandante corrisponderà annualmente alla Società mandataria la quota di gestione stabilita perché la stessa provveda alla amministrazione e conservazione del diritto acquisito e alle sue attività statutarie specifiche;
- n) Le parti espressamente convengono che, qualora il Socio mandante non corrisponda la quota ordinaria supplementare gestionale annua come richiesta e quantificata, questi decada da tutti i diritti acquisiti con conseguente revoca automatica del posto barca a titolo di penale con diritto al rimborso della parte residua della concessione non fruita.
- o) Le parti convengono che il recesso del Socio mandante dalla Società mandataria comporta automaticamente l'obbligatorietà della cessione del diritto acquisito al posto barca secondo le modalità e condizioni tutte di cui alla presente scrittura. Nella ipotesi di radiazione e/o espulsione dalla propria Società il Socio avrà il diritto al rimborso del valore del capitale originario versato senza interessi e rivalutazione pari al valore relativo alle annualità non usufruite corrispondenti al costo di realizzazione di cui alla lettera E), diviso gli anni di durata della concessione demaniale, moltiplicata per le annualità residue. In ipotesi di decesso del Socio titolare del diritto acquisito al posto barca succederanno a questi i propri eredi, con tutti i diritti ed obblighi relativi di cui alla presente scrittura e con l'obbligo di iscriversi come Socio ordinario della Sezione, ove non già non lo siano.
- p) Le parti convengono che sia condizione necessaria ed indispensabile per la disponibilità del posto barca la qualità di Socio della Lega Navale Italiana – Sezione di Genova Sestri Ponente e convengono inoltre che, nella ipotesi in cui il Socio mandataria dovesse determinarsi a cedere a terzi in via definitiva in modo oneroso o gratuito il proprio diritto acquisito al posto barca e nella ipotesi in cui la Società mandataria decidesse di non avvalersi della facoltà di prelazione, il Socio mandante si impegna nei suoi confronti delle condizioni tutte pattuite nella presente scrittura e che comunque il diritto al posto barca ceduto continuerà sempre ad essere gestito dalla Società mandataria;
- q) Le parti pattizamente convengono l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla Società mandataria nella ipotesi di mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle Ditte appaltatrici terzi contraenti per la esecuzione delle opere inerenti il presente accordo;

- r) Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalla presente scrittura, ovvero dal regolamento di Sezione, che il Socio mandante dichiara di ben conoscere ed accettare incondizionatamente, verranno le corrispondenti norme del Codice Civile;
- s) Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza della validità, interpretazione, esecuzione del presente atto, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale secondo il Regolamento Arbitrale Interprofessionale di Genova. A modalità di designazione degli Arbitri, che decideranno in via rituale, secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale.

Fatto Letto, Approvato e Sottoscritto

Genova, li

Il Socio

La Società

Le parti espressamente dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente i punti della scrittura privata sopra redatta di cui alle letter: a), b), c), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), e s).

Il Socio

La Società

Autentica di firme

• **TABELLA ALLEGATA ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

**Assegnazione del punteggio di partecipazione alle spese:**

ISCRIZIONE A:	TIPO DI QUOTE SOCIALI	SOCIO FAMILIARI	ALTRE CATEGORIE DI SOCIO	
			(< DI 18 ANNI)	(>DI 18 ANNI)
SEZIONE	a) pro-capite:			
	ordinarie	0,1	0,1	0,3
	straordinarie	---	---	0,3
-----				
GRUPPI SPORTIVI	b) pro-capite:			
	ordinarie	0,1	0,1	0,4
	straordinarie	---	---	0,4
-----				
SEDI NAUTICHE	c) pro-capite:			
	ordinarie	0,1	0,1	0,3
	straordinarie	0,1	0,1	0,3
-----				
	d) "quota di ingresso"			
	solo per la 1°	---	---	0,9
	ammissione			dal 01/01/91
-----				
	e) uso attrezzature:			
	ordinarie	ormeggio	0.21 per m2 *	
	straordinarie	posteggio	0,21 per m2 *	
		cabine	0.58 per m2	
		armadi	0.49 per m3	

motori	0.12 a posto
* di area di posteggio o ormeggio	
f) "Quota di ingresso solo per la 1° ammissione agli ormeggi e posteggi	quota ordinaria e) x coefficiente 2

Nota ai punti e) - f): i punti attribuiti per l'uso di ormeggio o posteggio e relative "quote di ingresso" sono calcolati sulle seguenti basi:

- per assegnatari di ormeggio o posteggio divenuti tali fino al 31/03/89 coefficiente x la superficie dell'imbarcazione;
- per gli assegnatari di ormeggio o posteggio che sono divenuti o diventeranno tali dopo il 01/04/89 coefficiente x la superficie di area dell'ormeggio o posteggio assegnata quale risulta dal piano ormeggi o posteggi.

**Partecipazione ai Corsi per il conseguimento della Patente Nautica:**

- istruzione teorica	p. 0.33
- pratica navigazione a vela	p. 2.12
- pratica navigazione a motore	p. 0.40
- organizzazione assicurazione ed esami	p. 0.40
- costo attrezzature	p. 0.16
	-----
TOTALE	p. 3.41